



Comune di Bologna
Salute Sport e Città Sana

PG.N. 73485/2012

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL DIRETTORE

- Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare di zanzare appartenenti al genere *Aedes*;
- Considerato che nel corso dei periodi estivi degli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno determinato situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza di zanzare;
- Dato atto pertanto che ciò costituisce elemento di rischio potenziale della salute pubblica, con conseguenze anche gravi, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determinano la necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;
- Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzare, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune di Bologna effettuerà direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo con azioni volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- Considerata la necessità di disporre di misure che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati e in

gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di:

- 1. evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2. procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- 3. trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida **nel periodo dal 15/04/2012 al 15/10/2012**. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;
- 4. procedere**, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- 5. tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 6. provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;
- 7. svuotare** le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurre pesci larvivori, tipo pesci rossi.

A tutti i proprietari o gestori di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- 1. mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;
- 2. curare** la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l'annidamento di adulti di zanzara;

A tutti i proprietari o gestori di aree inutilizzate di:

- 1. procedere** a regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo, per un raggio di 20 m dalle abitazioni adiacenti, in modo da garantire una fascia di rispetto che non favorisca l'annidamento di insetti; tali interventi sono da attuare in tutte le aree rurali o boschive;

A tutti i conduttori di orti, di:

- 1. eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- 2. sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3. chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta o con rete

annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

5. effettuare idoneo trattamento larvicida nell'acqua delle idroculture **nel periodo dal 15/04/2012 al 15/10/2012**, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *bacillus thuringiensis* alle dosi e con le modalità riportate in etichetta;

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio **nel periodo dal 15/04/2012 al 15/10/2012**. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

ORDINA ALTRESI'

A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di vasche di laminazione di:

1. **effettuare** tutte le operazioni manutentive necessarie a garantire lo svuotamento tempestivo e completo dell'acqua ivi contenuta, assicurandosi che non vi permangano ristagni d'acqua piovana:

A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua o specchi d'acqua di qualunque tipo (ornamentali, per la pesca sportiva, per l'allevamento del pesce ecc.) di:

1. **effettuare** idoneo trattamento larvicida delle acque **nel periodo dal 15/04/2012 al 15/10/2012**, utilizzando prodotti a base di *bacillus thuringiensis* alle dosi riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate, oppure **introdurre** negli specchi d'acqua una popolazione di pesci larvivi in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione all'ampiezza dello specchio d'acqua stesso e ai volumi d'acqua presenti.

IN CASO DI INOSSERVANZA

delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, commisurata proporzionalmente alla gravità delle inosservanze riscontrate e all'ampiezza dell'area in questione. E' dato atto della possibilità di sanzionamento per ogni mappale catastale non conforme alle disposizioni